



# COMUNE DI VEGLIE

Provincia di Lecce

## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CITTADINA PER LE PARI OPPORTUNITÀ

### ART. 1

#### ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. Nel rispetto degli artt. 3 e 51 della Costituzione, secondo quanto prevede l'art. 1 comma 4 dello Statuto Comunale, dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, è istituita la Commissione Cittadina per le Pari Opportunità;
2. Per pari opportunità si intendono le politiche e le azioni positive necessarie al superamento delle discriminazioni di genere e delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere;
3. Essa è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta;
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione opera in piena autonomia e funge da elemento di raccordo tra le realtà e le esperienze associative di settore;
5. La Commissione ha sede presso il Palazzo Municipale.

### ART. 2

#### FUNZIONI

1. La commissione formula ed elabora progetti di intervento locale in ordine alle finalità di cui all'art.1;
2. La commissione per il perseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali e internazionali che si occupano di pari opportunità:
  - a) Esprime pareri e proposte su progetti e atti amministrativi programmatici che investono la condizione dei soggetti vittime di discriminazione;
  - b) Svolge attività di sensibilizzazione, informazione, diffusione su tematiche che possano interessare in modo particolare i temi delle pari opportunità;
  - c) Promuove attività di studio, ricerca, documentazione e sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni proposte per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della parità di genere, eliminando gli stereotipi presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
  - d) Opera per favorire l'accesso delle donne e dei soggetti vittime di discriminazione nel mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale degli stessi;
  - e) Promuove indagini conoscitive, attività, ricerche e analisi, volte a individuare gli elementi utili per creare le effettive condizioni di parità tra lavoratrici e lavoratori, operando per la rimozione di qualsiasi forma di discriminazioni rilevata e/o denunciata;
  - f) Favorisce la costituzione di reti di relazioni con le associazioni, gli organismi di parità e i soggetti che operano a livello nazionale e comunitario per una piena affermazione della cultura della parità;
  - g) Può essere invitata a intervenire, con proprio rappresentante, alle riunioni delle varie commissioni consiliari e tecniche quando trattino argomenti connessi con le attività della Commissione Cittadina per le Pari Opportunità.

## ART. 3

### REQUISITI DEI COMPONENTI

1. Possono candidarsi alla carica di membro della commissione tutti coloro che appartengano ad associazioni, movimenti, comitati, istituzioni scolastiche, università, organizzazioni (professionali, culturali, sportive, volontariato) di riconosciuta rappresentatività sul territorio comunale che svolgano la rispettiva attività in maniera continuativa e senza fini di lucro;
2. Ogni organizzazione di cui all'art. 3 comma 1 potrà presentare massimo numero 1 candidatura;
3. Le modalità di candidatura saranno pubblicizzate sul sito del Comune di Veglie tramite Avviso Pubblico a cura del competente Responsabile di settore;
4. Le candidature dovranno essere inviate unitamente a copia dello Statuto dell'organizzazione e a copia dell'atto costitutivo ove previsti (di cui all'art. 3 comma 1) di appartenenza entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell'avviso.

## ART. 4

### COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La commissione è composta da numero dieci componenti;
2. È componente di diritto della commissione l'Assessore o il Consigliere Comunale con delega alle Pari Opportunità;
3. La commissione è così composta:
  - n.1 posto riservato come da art. 4 comma 2
  - n.2 Consiglieri di Maggioranza
  - n.1 Consigliere di Minoranza
  - n. 6 componenti della società civile che abbiano presentato candidatura ai sensi dell'art. 3 comma 4 e rispettino i requisiti previsti dall'art. 3 comma 1;
4. Il Consiglio Comunale elegge i componenti della Commissione con voto segreto, scritto. Indicando una preferenza femminile e una preferenza maschile. Non è possibile esprimere una preferenza;
5. Nella composizione della commissione deve essere garantita, ove possibile, la parità di genere.

## ART. 5

### COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E SUPPORTI STRUMENTALI

1. L'amministrazione Comunale assicura alla Commissione l'informazione preventiva sugli argomenti aventi per oggetto le Pari Opportunità;
2. Le proposte formulate dalla Commissione vengono esaminate dall'Amministrazione che deve comunicare alla stessa le decisioni adottate;
3. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Commissione locali opportunamente arredati, idonei allo svolgimento delle sedute, delle riunioni di gruppi di lavoro;
4. Le funzioni di segreteria sono assicurate alla Commissione dagli uffici comunali del settore di competenza.

## ART. 6

### RISORSE

1. Per finanziare le proprie iniziative, la commissione trova copertura economica nel capitolo di bilancio appositamente istituito, nonché gli eventuali fondi regionali, statali o europei. Inoltre, possono essere finanziate da contributi di Enti, istituzioni pubbliche o private e privati cittadini;
2. I componenti della Commissione svolgono la loro attività a titolo gratuito, senza ricevere alcun compenso.

## ART. 7

### PRESIDENZA

1. Nella prima seduta convocata dal Sindaco o da un suo delegato entro trenta giorni dalla nomina, la Commissione elegge Presidente e Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti, con voto limitato a uno;
2. Il Presidente rappresenta la Commissione e cura i rapporti esterni della stessa, esegue le delibere, predispone l'ordine del giorno e le proposte da sottoporre all'esame della Commissione, promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso d'assenza.

## ART. 8

### FUNZIONAMENTO

1. La Commissione si riunisce nei locali comunali, come prescritto dall'art. 5 comma 3 del presente regolamento;
2. Le riunioni della Commissione hanno di regola frequenza mensile e sono convocate dal Presidente o da un terzo dei componenti;
3. La convocazione ordinaria, contenente l'Ordine del Giorno, viene recapitata per iscritto o a mezzo PEC o a mano, entro cinque giorni prima della data in cui è fissata la seduta. La convocazione straordinaria viene recapitata, per iscritto o a mezzo PEC, o a mano almeno il giorno prima della seduta;
4. Il Presidente deve opportunamente informare gli Uffici Comunali della riunione della Commissione per permettere loro di predisporre uno spazio per l'incontro e inviare comunicazione della riunione ai componenti;
5. Le sedute sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti;
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai componenti presenti.

## ART. 9

### DURATA IN CARICA

1. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Comunale che l'ha eletta;
2. La Commissione uscente continua a esercitare le funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. I componenti possono essere riconfermati, previa presentazione di candidatura ai sensi dell'art. 3, esclusivamente per un ulteriore mandato;
3. Il Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo della Commissione entro 90 giorni dal suo insediamento;
4. I componenti della Commissione che, da effettuarsi con apposito provvedimento, non partecipano a più di tre sedute consecutive, senza giustificazione, decadono dalla nomina e non possono essere successivamente rinominati;
5. Le dimissioni di un componente sono presentate in forma scritta al Presidente;
6. La cessazione dalla carica di Componente della Commissione deve essere comunicata immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale;
7. In riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 9 è compito del Consiglio Comunale, su iniziativa del suo Presidente, provvedere alla surroga di nomina durante la prima seduta utile del Consiglio Comunale.

## ART. 10

### VERBALI DELLA COMMISSIONE

1. I lavori della Commissione sono riassunti con verbale nel quale vengono indicati i punti

- principali della discussione e le decisioni assunte. Ciascun componente può formulare esplicita richiesta di inserimento di dichiarazioni testuali;
2. I lavori della Commissione vengono coadiuvati dall'Ufficio di Segreteria che svolgerà le funzioni di verbalizzazione e se ritenuto opportuno dalla medesima, dal Responsabile di Settore competente o da un suo delegato;
  3. Tutti i verbali della Commissione, i documenti prodotti e ricevuti e la relazione annuale devono essere depositati presso la Segreteria Comunale che si occuperà della loro custodia.

#### ART. 11

##### GRUPPI DI LAVORO E RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione per l'attività istruttoria su questioni specifiche che richiedano particolare approfondimento, può articolarsi in gruppi di lavoro;
2. I gruppi di lavoro potranno avvalersi, a titolo gratuito e secondo le materie trattate, anche di esperti esterni i quali parteciperanno alle sedute della commissione stessa a titolo consultivo;
3. La Commissione può avvalersi di rapporti di collaborazione gratuita con altre commissioni (comunali, provinciali e regionali), con le istituzioni scolastiche, con le associazioni di volontariato e non, le università, le categorie economiche e imprenditoriali, il mondo della cultura , dell'arte e dello sport.

#### ART. 12

##### PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E RELAZIONE ANNUALE

1. La Commissione, entro sessanta giorni dall'insediamento per il primo anno ed entro il mese di ottobre di ogni anno successivo, definisce il programma generale delle attività che intende svolgere nell'anno successivo, redigendo il relativo preventivo di spesa, che invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale ne cura la successiva trasmissione ai Consiglieri Comunali;
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione predisponde accurata relazione delle attività svolte nell'anno precedente, unitamente al rendiconto economico e li presenta al Presidente del Consiglio Comunale per l'esame e la discussione in Consiglio.

#### ART. 13

##### TUTELA DELLA PRIVACY

1. Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività non possono essere utilizzati in violazione della normativa in tema di tutela della privacy;
2. Il trattamento di tutti i dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

#### ART. 14

##### NORME TRANSITORIE

In sede di prima attuazione del presente Regolamento, il Sindaco deve promuovere le procedure per l'insediamento della Commissione entro 90 gg. dall'entrata in vigore del medesimo.





